



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2011

Disposizioni in favore della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro Paese ha il tasso di natalità più basso del mondo ed è il fanalino di coda in Europa per quanto concerne le politiche di sostegno alle famiglie e all'infanzia. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) in relazione a famiglie e natalità in Italia rivelano un quadro demografico di rinnovata sofferenza. I dati del 2009 e del 2010 confermano che è nuovamente in atto una fase di calo delle nascite: se i nati nel 2009 erano stati 568.857, nel 2010 essi sono scesi a 561.944, circa 15.000 in meno in due anni. Il calo delle nascite registrato, peraltro, investe tendenzialmente tutte le regioni, anche quelle del Centro-Nord che erano state protagoniste delle variazioni positive degli ultimi quindici anni.

Le ragioni della denatalità sono di varia natura. Non avere figli può essere una libera scelta della coppia, come anche una conseguenza della diminuzione della fecondità. Si è affermata, inoltre, la tendenza a rinviare il momento procreativo, anche per la grave crisi economica in corso, con tutte le inevitabili conseguenze in termini di numero dei figli. La crisi della natalità a lungo termine incide sulla struttura sociale, sui meccanismi di solidarietà intergenerazionale e sul sistema del *welfare* in modo notevole e tali gravi effetti non potranno che accentuarsi nei prossimi decenni. È dunque ormai improcrastinabile un intervento del legislatore teso ad introdurre misure idonee a sostegno delle famiglie, *in primis* per alleviare la situazione di quelle al di sotto della soglia di povertà. Il presente disegno di legge è teso ad introdurre misure concrete a sostegno delle famiglie, prevedendo sgravi fiscali, in tal modo contribuendo con un segnale forte a quell'auspica-

bile inversione di tendenza nell'ambito della crisi della natalità.

In particolare, il testo proposto prevede, all'articolo 1, la concessione alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, di un assegno pari a 2.000 euro per ogni figlio nato o adottato nell'anno in corso.

All'articolo 2, si prevede di alleviare il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene, e quanto necessario alla vita dei bambini fino al secondo anno di età, riducendo l'imposta sul valore aggiunto su tali prodotti al 4 per cento; spese che, come noto, incidono in misura rilevante sul bilancio di una famiglia monoreddito.

L'articolo 3 prevede l'introduzione di speciali detrazioni per le spese relative agli asili nido e alle scuole materne (fino a 1.000 euro), per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e secondarie superiori (fino a 500 euro), nonché le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni.

L'articolo 4, infine, prevede l'innalzamento della soglia di reddito sotto la quale i familiari risultino fiscalmente a carico del contribuente. L'attuale soglia di reddito, pari a euro 2.840,51 viene innalzata a 6.000 euro. Il proponente, che ha già presentato altri disegni di legge concernenti misure in favore della maternità e delle donne lavoratrici, che rendano compatibile il lavoro delle donne – spesso indispensabile per la famiglia – con l'educazione e dei figli, auspica che il presente disegno di legge, insieme alle altre proposte avanzate in argomento, venga preso in esame al più presto dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane o dell'Unione europea, è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2011, un assegno pari a 2.000 euro.

2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1, il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2010, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente numero:

«41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) i costi sostenuti per asili nido e scuole materne fino all'importo di 1.000 euro;

e-ter) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;

e-quater) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro»;

b) alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: «e comunque in una provincia diversa» sono inserite le seguenti: «o in uno dei paesi dell'Unione europea,».

Art. 4.

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.